

## INFORMAZIONI RILASCIO CERTIFICATO AGIBILITÀ

### IMMOBILI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA L. 47/85, 724/94, 326/03

1. La domanda per il rilascio del Certificato di Agibilità potrà essere presentata solo dopo il rilascio della/e concessione/i edilizia/e in sanatoria. Per l'unità immobiliare, oggetto della richiesta di agibilità, non devono essere in corso di trattazione ulteriori domande di condono.
2. All'atto della presentazione dell'istanza, l'ufficio provvederà alla riscossione dei diritti dovuti alla P.A. attualmente pari ad Euro 86,25, per singola unità immobiliare (Sub catastale), (di cui € 12,40 per diritti di istruttoria tecnica) ai sensi della delibera G.C. n. 1531 del 29/12/1993 capo V ed € 73,85 per diritti di segreteria ai sensi della delibera G.C. n. 43 del 14/02/2007. Il versamento può essere effettuato presso lo sportello cassa dell'Ufficio di scopo "Condono" (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.05 alle ore 13,00 e dalle ore 13,55 alle ore 15,00), secondo le modalità riportate nel "*Vademecum Diritti*" presente nella pagina WEB di Roma Capitale sotto la voce "Modulistica".
3. L'istanza dovrà essere presentata al protocollo utilizzando l'apposito modello (mod. 10) "Domanda per il rilascio del certificato di agibilità", predisposto dalla U.O. Condoni e dovrà essere corredata da Perizia Tecnica Asseverata prodotta in duplice copia (mod. 10/A) "Perizia Tecnica Asseverata per agibilità", compilata in ogni sua parte da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.
4. Alla domanda di agibilità dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - Perizia Tecnica Asseverata per agibilità (un originale + una copia) comprensiva delle certificazioni richiamate;
  - Attestazione pagamento diritti di segreteria per agibilità;
  - Planimetria catastale (in originale rilasciata dal N.C.E.U. di Roma, o una copia conformata dal tecnico);
  - Visura storica catastale
  - Copia della/e concessione/i edilizie in sanatoria
  - Copia dei documenti di identità in corso di validità
5. In caso di concessioni edilizie in sanatoria per opere non autonomamente utilizzabili, o in caso di sanatorie relative ad opere che modificano una concessione edilizia precedente, l'ufficio rilascerà il certificato di agibilità per l'intera unità immobiliare risultante dopo la realizzazione dell'abuso, previa verifica della sussistenza della legittimità della preesistenza.

6. Al momento del rilascio del Certificato di Agibilità il proprietario o suo delegato, provvederà a sottoscrivere copia del certificato in bozza per ricevuta ed accettazione e dovrà consegnare una marca da bollo del valore corrente. Il Certificato riporterà in stampa il nominativo del Funzionario Responsabile, in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'art.6 quater del D.L. 12/01/1991 n.6 e s.m.i., e sottoscritto in maniera autografa dall'addetto che lo consegnerà unitamente alla copia della Perizia Tecnica Asseverata.

Nota: Ai sensi del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e successive modificazioni, l'Ufficio si riserva la facoltà di disporre a decorrere dalla consegna del certificato, l'ispezione per la verifica dei requisiti dichiarati nella perizia giurata sopra indicata. In caso di attestazioni non veritiere o comunque, quando le caratteristiche dichiarate non corrispondessero a quelle verificate durante l'ispezione, saranno adottati i provvedimenti del caso fino alla revoca della agibilità rilasciata.